



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 96/12

Lussemburgo, 12 luglio 2012

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-202/11
Anton Las / PSA Antwerp NV

Secondo l'avvocato generale Jääskinen, l'obbligo di redigere nella lingua della regione tutti i documenti relativi ad un rapporto di lavoro avente un carattere internazionale viola la libera circolazione dei lavoratori

Nel particolare contesto di un contratto di lavoro a carattere internazionale, un obbligo linguistico del genere costituisce un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori che non è giustificato né dalla tutela dei lavoratori, né dall'efficacia dei controlli amministrativi e giurisdizionali, né da una politica di difesa di una lingua

In Belgio un decreto della Comunità fiamminga impone l'uso dell'olandese nei rapporti sociali tra i datori di lavoro e i lavoratori la cui sede di lavoro è situata nella regione di lingua olandese. L'inosservanza di detto obbligo linguistico comporta la nullità del contratto di lavoro, senza per questo arrecare pregiudizio al lavoratore o ai diritti dei terzi.

Il signor Anton Las, cittadino olandese residente nei Paesi Bassi, è stato assunto nel 2004, in qualità di «*Chief Financial Officer*», dalla PSA Antwerp, società situata ad Anversa (Belgio), ma appartenente ad un gruppo multinazionale con sede a Singapore. Il contratto di lavoro, redatto in inglese, disponeva che il signor Las esercitava le sue attività lavorative principalmente in Belgio.

Con lettera redatta in inglese il signor Las è stato licenziato, nel 2009, dalla PSA Antwerp che gli ha versato un'indennità di preavviso, calcolata in applicazione del contratto di lavoro. Il signor Las ha adito l'Arbeidsrechtbank (Tribunale del lavoro, Belgio), sostenendo che le disposizioni del contratto di lavoro erano viziate da nullità, per violazione del decreto fiammingo sull'uso delle lingue. Egli ha richiesto un'indennità di preavviso più elevata nonché altre somme, conformemente al diritto del lavoro belga.

Il giudice belga chiede alla Corte di giustizia se il decreto fiammingo sull'uso delle lingue violi la libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea, in quanto impone ad un'impresa la cui sede è stabilita nella regione di lingua olandese, a pena di nullità, di redigere in olandese tutti i documenti relativi al rapporto di lavoro quando essa assume un lavoratore per un lavoro a carattere internazionale.

Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Niilo Jääskinen osserva che non esistono norme di armonizzazione del diritto dell'Unione che si applicano all'uso delle lingue per la redazione dei documenti di lavoro. Tuttavia, il decreto fiammingo sull'uso delle lingue può avere un effetto dissuasivo nei confronti dei lavoratori e dei datori di lavoro non nederlandofoni, vale a dire in genere quelli provenienti da Stati membri diversi dal Belgio e dai Paesi Bassi. Peraltro, i datori di lavoro originari di altri Stati membri stabiliti nella regione nederlandofona del Belgio sono indotti ad assumere soltanto lavoratori che comprendono l'olandese, per i quali sarà più facile comunicare in questa lingua. Per di più, tali datori di lavoro devono far fronte a complicazioni amministrative e a costi di funzionamento ulteriori a causa dell'uso obbligatorio dell'olandese.

Per tali motivi, l'avvocato generale conclude che sussiste un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e che esso non possa essere giustificato con riguardo ai tre obiettivi che sono invocati dal governo belga per legittimare la normativa.

In primo luogo, quanto al motivo di giustificazione della tutela dei lavoratori, l'uso obbligatorio ed esclusivo dell'olandese può in realtà proteggere soltanto i lavoratori che padroneggiano sufficientemente tale lingua. La protezione effettiva di tutte le categorie di lavoratori richiederebbe piuttosto che il contratto di lavoro sia accessibile in una lingua che il lavoratore comprende facilmente, in modo che il suo consenso sia pienamente chiarito, e non viziato. Infatti, la lingua veicolare non è necessariamente la lingua ufficiale del luogo in cui il lavoro è effettuato a titolo principale, indipendentemente dal fatto che essa sia nazionale o regionale.

In secondo luogo, quanto all'efficacia dei controlli amministrativi e giurisdizionali, l'avvocato generale ammette che l'intervento delle autorità amministrative, quali l'Ispettorato del lavoro o autorità giurisdizionali, è agevolato qualora i documenti relativi al rapporto di lavoro siano redatti in una lingua che i rappresentanti di dette autorità conoscono. Tuttavia, secondo Jääskinen, il mezzo estensivo cui fa ricorso il decreto fiammingo sull'uso delle lingue, imponendo l'uso dell'olandese per tutti i documenti di lavoro, non è indispensabile perché tali controlli possano essere realizzati, tenuto conto della possibilità di fornire eventualmente una traduzione in olandese dei documenti redatti in un'altra lingua.

In terzo luogo, quanto all'argomento relativo alla difesa della lingua ufficiale, l'avvocato generale ammette che la politica di difesa di una lingua è un motivo che può autorizzare uno Stato membro a ricorrere a misure che limitano le libertà di circolazione. Tuttavia, l'uso obbligatorio della lingua di uno Stato membro da parte dei cittadini o delle imprese di altri Stati membri che esercitano le loro libertà fondamentali non risponde effettivamente a tale obiettivo.

Infatti, secondo Jääskinen, la libertà contrattuale dev'essere rispettata nel senso che il lavoratore può accettare di praticare una lingua propria al suo ambiente di lavoro, diversa dalla propria e da quella usata localmente, soprattutto se si tratta di un rapporto di lavoro che rientra in un contesto internazionale. La protezione di una lingua ufficiale non può servire da giustificazione valida per una normativa quale quella della causa principale in quanto quest'ultima non permette di prendere in considerazione né la volontà delle parti del rapporto di lavoro, né il fatto che il datore di lavoro rientra nell'ambito di un gruppo internazionale di imprese.

L'avvocato generale ritiene che gli interessi che sembrano difesi dal decreto fiammingo sull'uso delle lingue potrebbero essere preservati in modo più adeguato con mezzi diversi da un vincolo linguistico avente una portata così assoluta e generale. Pertanto, una traduzione in olandese dei principali documenti di lavoro che siano redatti in un'altra lingua potrebbe essere sufficiente per raggiungere i tre summenzionati obiettivi.

Peraltro, secondo l'avvocato generale, le sanzioni previste in caso di inadempimento delle regole linguistiche sono troppo severe rispetto a quanto è necessario. Egli ritiene che altri mezzi, più adeguati e meno restrittivi della libera circolazione dei lavoratori, potrebbero consentire di raggiungere gli obiettivi che sembrano perseguiti dal decreto fiammingo sull'uso delle lingue.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106